



Provincia di Modena

Area Amministrativa
Affari generali e Polizia provinciale
Corpo di Polizia Provinciale

Determinazione numero 811 del 17/05/2023

OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 713 DEL 03/05/2023 "DEFINIZIONE SPESE DI PROCEDIMENTO PER NOTIFICA VERBALI E ORDINANZE INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PER VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI MODENA" - MODIFICAZIONE INTEGRATIVA.

Il Dirigente GAMBARINI PATRIZIA

Premesso:

- che l'art. 149 del TUEL, D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, fissa i principi dell'autonomia finanziaria degli enti locali attribuendo agli stessi le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza e la facoltà di determinare, per i servizi pubblici, le tariffe o i corrispettivi a carico degli utenti, anche in modo non generalizzato;
- che l'art. 201 comma 4 del Codice della strada (D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), prevede che qualora "...la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A. alla data dell'accertamento...";
- che l'art. 201, comma 3 dello stesso Codice dispone che "alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei messi comunali, del funzionario che ha accertato la violazione...ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale..." ed analoga disposizione è contenuta nell'art. 16, comma 1, della L. n. 689/81;
- che l'art. 14 della L.689/81 e ss. mm. ii. stabilisce che qualsiasi violazione amministrativa, "... quando e' possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non e' avvenuta la contestazione immediata, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento... In ogni caso la notificazione puo' essere effettuata, con le modalita' previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non puo' essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalita' previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice...";

- che la L. n. 890/1982 recante “Notificazione di atti a mezzo posta connessi con la notificazione di atti giudiziari” prevede altresì l’applicazione delle norme sulla notificazione degli atti giudiziari anche ai verbali di accertamento per le infrazioni alla circolazione stradale;
- che il Decreto del Ministero dell’Interno 18/12/2017 “Disciplina delle procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del Codice della Strada, tramite posta elettronica certificata”, e la relativa Circolare ministeriale, pone l’obbligo di notificazione dei verbali via PEC quando il destinatario sia un soggetto, fisico o giuridico, dotato di domicilio digitale;

Considerato:

- Che il comma 4 dell’art. 201 C.d.S. prevede che le spese di accertamento e notificazione siano poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria e che analoga disposizione è contenuta nell’art. 16, comma 1, della L. n. 689/81 per le sanzioni amministrative diverse da quelle stabilite dal Codice della Strada;
- Che tra le spese di procedimento/accertamento sostenute preliminarmente dalla Provincia di Modena devono essere inclusi i costi di stampati, bollettari, stampanti, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature e dei software di gestione del servizio, la modulistica per la integrazione e il controllo dei dati, l’affrancatura della corrispondenza, la spedizione e la eventuale produzione di documentazione integrativa, oltre che i costi di abbonamento e consultazione dei pubblici registri (ad esempio: P.R.A., MCTC, ANCI-TEL);

Visto che:

- Il Corpo di Polizia Locale della Provincia in esecuzione delle proprie funzioni istituzionali previste e disciplinate dalle vigenti disposizioni nazionali, regionali e regolamentari svolge la propria attività in tutto il territorio provinciale ed in particolare nelle materie:
 - polizia ittico-venatoria ed ambientale;
 - polizia amministrativa nelle materie di competenza provinciale;
 - polizia stradale;
 - soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile.
- Oltre a ciò, si dedica al coordinamento degli operatori che svolgono vigilanza volontaria e dei coadiutori che svolgono un ruolo fondamentale nella esecuzione dei Piani di Controllo della fauna selvatica in esubero sul territorio.

Lo svolgimento delle proprie funzioni passa necessariamente dall’accertamento e dalla contestazione delle violazioni amministrative attraverso la verbalizzazione di ciò che è disciplinato all’interno delle normative vigenti, tra cui citiamo a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Il Codice della Strada e norme complementari;
- Le normative in materia di esercizio dell’attività venatoria (L. n. 157/1992 e L.R. n. 8/1994 e ss.mm.ii)
- La normativa in materia di pesca (L.R. n. 11/2012).

Le violazioni amministrative, quindi, vanno accertate e contestate al trasgressore/obbligato in solido mediante la redazione di un primo atto specifico, il verbale, che oltre a dover contenere elementi specifici a pena di nullità o annullabilità, assume anche la veste di atto recettizio e perciò deve essere debitamente notificato agli aventi diritto in uno dei modi di seguito indicati:

- immediatamente al trasgressore/obbligato in solido;
- mediante notificazione secondo le disposizioni attualmente vigenti per ciascun atto (artt. 137 e seguenti del cpc, servizio postale con raccomandata di atto giudiziario, posta elettronica certificata).

L’eventuale mancato pagamento spontaneo della sanzione amministrativa pecuniaria con cui si estingue l’illecito amministrativo può comportare la redazione di altri atti amministrativi (ordi-

nanze ingiunzioni di pagamento) che impongono ulteriori costi a carico dell'Amministrazione Provinciale e che dovranno essere necessariamente riversati sul trasgressore e/o sull'obbligato in solido, in qualità di destinatario dell'atto notificato.

Preso atto che l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni aveva modificato dal 10/06/2019 le tariffe relative alla postalizzazione degli atti giudiziari stabilendole in € 9,50, ma tale importo è stato oggetto di recente aumento intervenuto con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14/04/2023 "Individuazione delle misure relative al costo della notifica degli atti degli enti locali correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 29/04/2023, e quindi allo stato attuale le tariffe sono le seguenti:

ATTI GIUDIZIARI (comprensivo del costo di CAD e CAN)	da 0 a 20 grammi	€ 11,55
PEC		€ 2,00

E' necessario, pertanto, dare esecuzione a quanto stabilito nel Decreto Ministeriale sopra richiamato il cui art. 1 recita testualmente: "Sono ripetibili le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni e di sollecito, stabiliti in applicazione della legge 20 novembre 1982, n. 890, quelle derivanti dall'esecuzione degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile...", intervenendo sulla propria precedente determinazione dirigenziale n. 713 del 03/05/2023. In particolare si deve adeguare l'importo precedentemente fissato in € 12,00 per le spese di accertamento/procedimento e notifica connesse allo sviluppo del verbale di contestazione e delle ordinanze ingiunzioni di pagamento per accertare e contestare una violazione amministrativa nelle materie di competenza del Corpo di Polizia Locale della Provincia di Modena, notificate attraverso la postalizzazione degli atti giudiziari di cui alla L. n. 890/82, poiché all'importo pregresso di € 9,50 di notifica sono stati aggiunti, con tale ultimo decreto, € 2,05, che utilizzando le consuete regole generali dell'arrotondamento porta la somma complessiva da ripetere nei confronti del destinatario dell'atto notificato ad € 14,00.

Non si ritiene necessario, invece, intervenire sulle spese di accertamento/procedimento e notifica connesse allo sviluppo procedurale dei verbali amministrativi notificati a mezzo Posta Elettronica Certificata ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 18/12/2017 già fissate nella precedente Determinazione Dirigenziale n. 713/2023 in € 3,00 e da porre a carico del destinatario dell'atto notificato.

Richiamati i principi generali della L. n. 241/1990, e successive modifiche ed integrazioni, che orientano l'azione della Pubblica Amministrazione ed in particolare i principi di economicità, efficienza, efficacia, trasparenza, pubblicità e semplificazione, nonché il divieto di aggravamento del procedimento amministrativo, si ritiene opportuno fissare in modo preciso le spese di accertamento/procedimento e notifica (verbale e ordinanza ingiunzione di pagamento) che saranno poste a carico del trasgressore e/o dell'obbligato in solido, destinatari dell'atto notificato, nel caso di accertamento di una violazione amministrativa che non sia immediatamente contestata agli aventi diritto.

Visti e richiamati, infine, tra gli altri testi normativi:

- Il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- La L. n. 689/81 e successive modifiche ed integrazioni;
- La L.R. n. 21/1984 e successive modifiche ed integrazioni;
- La Legge n. 890/1982;
- Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14/04/2023;
- La L. n. 265/1999;

- Il D. Lgs. n. 285/1992;
- La L. n. 157/1992 e la L.R. n. 8/1994;
- La L.R. n. 11/2012;
- Lo Statuto della Provincia di Modena ed il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi.

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Affari Generali e Polizia Provinciale Dott.ssa Patrizia Gambarini.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) Richiamate le premesse come parte integrante e sostanziale, di modificare il punto 1) della propria precedente determinazione n. 713 del 03/05/2023 nel modo di seguito indicato:
-fissare in € 14,00 le spese di accertamento/procedimento e notifica, effettuata ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 890/82, da porre a carico del destinatario dell'atto notificato e connesse allo sviluppo del verbale di contestazione e delle ordinanze ingiunzioni di pagamento per accertare e contestare violazioni amministrative nelle materie di competenza del Corpo di Polizia Locale della Provincia di Modena;
- 2) Di confermare la vigenza di tutti gli altri punti dello stesso provvedimento sopra indicato;
- 3) Di dare atto che le spese come sopra fissate si applicano agli atti emessi successivamente all'entrata in vigore del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14/04/2023 "Individuazione delle misure relative al costo della notifica degli atti degli enti locali correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 29/04/2023;
- 4) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e ai sensi dell'art.1 co.32 della L.n.190/2012 "e ss.mm.ii.;
- 5) di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonchè ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

Il Dirigente
GAMBARINI PATRIZIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi

Determinazione n. 811 del 17/05/2023 pag. n. 5
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)